



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

495/2022 Decreti Direttore
Data di protocollazione: 30/06/2022
2022-PISASNS-0019250

ARU/SPE

All'ALBO

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 24;

VISTO *"Regolamento della Scuola per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art.24 della L.240/2010"* emanato con D.D. n.368 del 7.8.2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 1bis. relativo alla possibilità di svolgimento in modalità telematica della discussione pubblica, con la Commissione giudicatrice, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi a sostenerla secondo modalità operative da disciplinare con apposite Linee guida da emanare con decreto del Direttore e da pubblicare all'Albo ufficiale on line della Scuola;

RITENUTO di dover adottare le predette Linee guida ai sensi dell'art. 8, comma 1bis. del Regolamento sopra richiamato per disciplinare, a regime, le modalità operative di svolgimento in modalità telematica della fase della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi a sostenerla, attraverso strumenti di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione certa dei candidati e il corretto svolgimento della discussione stessa;

DECRETA

Art. 1 – Per quanto indicato in premessa, le modalità operative per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati in modalità telematica delle selezioni per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato della Scuola ai sensi dell'art. 8, comma 1bis. del *"Regolamento della Scuola per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art.24 della L.240/2010"*, emanato con D.D. n.368 del 7.8.2012 e s.m.i., sono disciplinate dalle Linee guida allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far data dalla pubblicazione all'Albo on line della Scuola e si applicano alle procedure di selezione da bandire, nonché alle procedure di selezione in corso limitatamente alle fasi ancora da svolgersi. Il presente decreto sarà pubblicizzato altresì nella sezione del sito Web della Scuola (www.sns.it) dedicata alle selezioni di cui trattasi.

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Ambrosio*

Firmato digitalmente da: Luigi Ambrosio
Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data: 30/06/2022 12:00:10

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.



LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE PUBBLICA DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DEI CANDIDATI PREVISTA PER LA SELEZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A) E B)

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti Linee guida disciplinano le modalità operative per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati in modalità telematica delle selezioni per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato della Scuola ai sensi dell'art. 8, comma 1bis. del "*Regolamento della Scuola per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art.24 della L.240/2010*", emanato con D.D. n.368 del 7.8.2012 e s.m.i.

Art. 2 - Strumenti telematici

1. Lo svolgimento della discussione pubblica di cui all'art.1, con il contestuale svolgimento della prova orale di accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista dal bando, è realizzato con modalità telematiche mediante collegamento da remoto tra i componenti della Commissione e gli stessi candidati attraverso strumenti di videoconferenza (cioè con modalità telematiche di connessione audio e video) che siano in grado di assicurare:
 - il collegamento simultaneo tra i componenti della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza;
 - l'identificazione dei candidati;
 - la visualizzazione di ciascun candidato per tutta la durata della relativa discussione;
 - lo svolgimento della discussione in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento simultaneo, per l'intera durata della stessa, dei commissari, dei candidati e di eventuali soggetti terzi (uditori) che richiedano all'Amministrazione di assistervi.
2. La Commissione può convocarsi per la discussione pubblica in modalità telematica utilizzando gli strumenti per videoconferenza messi a disposizione dalla Scuola (*Google Meet*) o altri strumenti prescelti dalla stessa Commissione che siano comunque idonei ad assicurare quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 3 - Calendarizzazione della riunione, convocazioni dei candidati e adempimenti preliminari

1. La Commissione dovrà calendarizzare la riunione telematica tenendo conto che i candidati devono essere convocati a cura degli uffici con almeno 15 giorni di preavviso.
2. La convocazione dei candidati ammessi a sostenere la discussione pubblica in modalità telematica avviene con comunicazione individuale inviata al recapito di posta elettronica indicato da ciascun candidato per le comunicazioni inerenti la selezione. L'elenco nominativo dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la data e orario del relativo svolgimento saranno altresì pubblicizzati sotto forma di Avviso nell'apposita sezione del sito web della Scuola dedicato alla selezione.
3. In vista della discussione pubblica, i commissari comunicano al Responsabile del procedimento o all'ufficio competente il contatto telematico da utilizzare per il collegamento, nonché un contatto telefonico. La stessa comunicazione è fatta dai candidati e messa a disposizione anche del Presidente della Commissione.
4. Per lo svolgimento della discussione pubblica, è onere dei candidati dotarsi di strumenti tecnici e informatici che siano idonei a consentire una comunicazione audio e video in tempo reale a due vie, e quindi un collegamento simultaneo con la Commissione, di adeguata qualità. È comunque esclusa la responsabilità della Scuola in caso di problemi tecnici di qualunque natura agli strumenti informatici del candidato che non consentano il corretto avvio o svolgimento della discussione.
Il giorno della seduta i candidati dovranno altresì essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 - Svolgimento della riunione per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni

1. La seduta è condotta dal Presidente della Commissione o da un suo delegato che, nella data e nell'ora italiana prevista per la discussione, provvede ad attivare la connessione e a verificare tempestivamente il corretto collegamento audio e video dei componenti e dei candidati presenti, dando avvio alla riunione. Il solo collegamento video o audio, o audio a flusso unico, non sarà consentito.
2. Il candidato che non sia connesso e partecipante alla riunione telematica di discussione e/o che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per il suo svolgimento, sarà automaticamente ritenuto "rinunciario" qualunque sia la causa. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

3. Successivamente, il Presidente/segretario della Commissione procede all'appello dei candidati ammessi alla discussione secondo l'ordine alfabetico, chiedendo a ciascuno di dichiarare le proprie generalità, nonché, ai fini dell'identificazione, di esibire telematicamente alla Commissione il proprio documento di riconoscimento in corso di validità, di cui saranno annotati gli estremi nel verbale della seduta. La mancata esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità da parte del candidato sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla discussione pubblica, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.
4. Dopo i predetti adempimenti, è opportuno chiedere a tutti candidati presenti all'appello di disattivare i microfoni, rimanendo comunque collegati in audio e video, invitando il primo candidato ad avviare la fase di discussione.
5. Il candidato dovrà sostenere la discussione in un locale silenzioso, correttamente illuminato e non occupato da altre persone; non potrà fare uso di altri dispositivi in aggiunta a quelli strettamente necessari (quali ad esempio l'uso di un secondo schermo e l'uso di dispositivi o applicativi per la registrazione audio/video della discussione), né potrà consultare materiali cartacei o informatici se non espressamente autorizzato dalla Commissione. Per tutto il tempo della propria discussione, è vietato al candidato di abbandonare la postazione, disattivare video, altoparlanti e microfono.
6. A nessuno, escluso il Presidente o gli altri componenti della Commissione, è permesso intervenire durante la discussione pubblica di un candidato. In caso di interruzione da parte di un altro candidato o di un uditore, il Presidente, previo avvertimento, può escludere il candidato o l'uditore dall'assistere alla seduta, avvalendosi delle funzioni del supporto tecnico utilizzato.
7. Nel corso dello svolgimento della discussione devono costantemente sussistere le condizioni idonee a garantire la regolare ricezione dell'audio e la visualizzazione del candidato che la sta sostenendo da parte della Commissione. Se durante la discussione pubblica si perde la connessione solo momentaneamente, la Commissione chiede al candidato di ripetere i passaggi della propria discussione non recepiti in audio ed essa può procedere regolarmente. Altrimenti la sua discussione dovrà essere sospesa secondo quanto previsto al seguente comma 9.
8. terminate le discussioni, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza in seduta riservata, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia componente della Commissione oppure invitare i candidati e gli eventuali terzi uditori a disconnettersi.
9. Qualora prima o durante la discussione di un candidato si interrompa il collegamento audio o video in modo da comprometterne lo svolgimento, la Commissione sospende la sua discussione e la rinvia alla fine delle discussioni degli altri candidati. Il candidato o i candidati che abbiano subito l'interruzione del collegamento completano la propria discussione prima della conclusione della riunione. Qualora anche in questo caso il collegamento si interrompa, il Presidente può aggiornare la riunione a un orario successivo (ora italiana) nella medesima giornata, dandone avviso a tutti i partecipanti. Qualora per problemi tecnici e/o di collegamento telematico, uno o più candidati non riescano a svolgere interamente la propria discussione nella giornata della riunione secondo quanto sopra previsto, essi saranno invitati ad una nuova discussione, dandone avviso anche agli altri partecipanti che l'abbiano già sostenuta in modo che vi possano assistere.

Art. 5 - Pubblicità della discussione pubblica e divieto di registrazione

1. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi a sostenerla è pubblica. A tal fine, all'interno dell'Avviso di cui all'art.3 comma 2 delle presenti Linee guida è riportato un invito, rivolto ad eventuali soggetti terzi che siano interessati a seguire - in qualità di uditori - lo svolgimento della discussione pubblica, ad inviare apposita richiesta telematica al Responsabile del procedimento o all'ufficio competente lasciando il proprio contatto telematico ed un recapito telefonico.
2. Il giorno della discussione, i predetti soggetti saranno invitati ad accedere alla riunione telematica nell'ora italiana indicata; per tutta la durata della sessione dedicata alla discussione pubblica essi dovranno tenere la telecamera digitale ed il microfono disattivati e non dovranno interagire tramite chat/messaggistica, pena l'espulsione dalla riunione.
3. È vietato effettuare, per intero o in parte, l'audio-video registrazione della discussione pubblica da remoto attraverso gli strumenti per videoconferenza utilizzati. È inoltre vietato a chiunque diffondere l'audio, il video o l'immagine della seduta della discussione pubblica in qualsiasi modo ottenuta, anche con strumenti diversi da quelli utilizzati per la videoconferenza. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge e/o denunciati alle autorità competenti.

Art. 6 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le presenti Linee guida entrano in vigore a far data dalla pubblicazione all'Albo on line del decreto di cui costituiscono parte integrante e si applicano alle procedure di selezione da bandire, nonché alle procedure di selezione in corso limitatamente alle fasi ancora da svolgersi. In quanto non incompatibili con le specifiche disposizioni previste dalle presenti Linee guida, si applicano le norme generali e regolamentari in materia di procedure concorsuali.